REGOLAMENTO (CEE) N. 2779/78 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1978

per l'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati in campo doganale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che l'unità di conto utilizzata negli atti adottati in campo doganale è quella definita dalla regola generale C 3 di cui alla parte prima, titolo I, dell'allegato al regolamento (CEE) n. 2500/77 del Consiglio, del 7 novembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (3);

considerando che detta unità di conto, riferendosi ad un determinato peso di oro fino, non è più conforme agli accordi monetari conclusi dagli Stati membri; che è pertanto necessario stabilirne un'altra definizione entro un periodo ragionevole; che, tenendo conto dei vincoli cui è soggetta l'organizzazione del campo doganale, la data limite di questo periodo può essere fissata al 1º gennaio 1979;

considerando che l'unità di conto europea definita all'articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) può sostituire in modo valido l'unità di conto utilizzata negli atti adottati in campo doganale; che tuttavia, in considerazione delle particolarità dell'organizzazione di tale campo, occorre prevedere disposizioni particolari per la conversione dell'unità di conto europea nelle monete nazionali;

considerando che spetta al Consiglio rivedere, per adeguarli all'evoluzione della situazione economica dei vari Stati membri, gli importi che figurano in talune disposizioni regolamentari relative al trattamento tariffario delle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e alle piccole importazioni prive di ogni carattere commerciale; che tale evoluzione può richiedere, in determinate circostanze, il mantenimento degli importi espressi in monete nazionali, in mancanza della revisione entro i termini previsti; 👉

considerando che risulta necessario prevedere disposizioni transitorie per assicurare il passaggio nelle migliori condizioni dall'unità di conto precedentemente applicabile all'unità di conto europea;

considerando il parere della Corte dei conti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'unità di conto europea (UCE) alla quale viene fatto riferimento negli atti di cui all'articolo 2 è quella definita all'articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 2

1. In tutte le disposizioni che regolano le materie di cui al paragrafo 2, gli importi in unità di conto sono considerati come espressi in UCE a decorrere dal 1º gennaio 1979, eccettuati gli importi da convertire in base ai tassi rappresentativi.

Fino a tale data essi restano espressi nell'unità di conto definita dal regolamento (CEE) n. 2500/77 e sono convertiti secondo le norme in vigore anteriormente al 1º gennaio 1978.

Anteriormente al 1º gennaio 1979 il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, rivede conformemente alle disposizioni appropriate, per evitare la loro diminuzione in moneta nazionale, gli importi previsti dal regolamento (CEE) n. 1544/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori (5) e, per quanto riguarda le piccole importazioni prive di ogni carattere commerciale, dall'allegato, parte I, titolo II, lettera B, del regolamento (CEE) n. 2500/77.

Qualora il 1º gennaio 1979 il Consiglio non abbia preso le disposizioni appropriate riguardo alla revisione degli importi espressi in unità di conto nei regolamenti di cui sopra, gli Stati membri che dovrebbero ridurre gli importi nella loro moneta nazionale in applicazione del primo comma possono mantenerli.

Anteriormente al 1º gennaio 1979, gli importi espressi in unità di conto negli accordi internazionali saranno rinegoziati nella misura necessaria con i paesi terzi interessati.

⁽¹⁾ GU n. C 83 del 4. 4. 1977, pag. 33. (2) GU n. C 56 del 7. 3. 1977, pag. 70. (3) GU n. L 289 del 14. 11. 1977, pag. 1. (4) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 5. 8. 1969, pag. 1.

2. Il controvalore in monete nazionali dell'UCE ai fini della determinazione della classificazione delle merci o del dazio applicabile in vista dell'applicazione della tariffa doganale comune, ivi comprese le sospensioni di dazio, i contingenti tariffari — ad eccezione di quelli espressi in valore nel quadro delle preferenze generalizzate — i massimali e i dazi antidumping, nonché il controvalore in monete nazionali stabilito per il trattamento tariffario accordato all'importazione ai privati, vengono fissati una volta all'anno. I tassi da applicare sono quelli del primo giorno lavorativo del mese di ottobre, con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo.

Ove non sia disponibile il tasso per una data moneta nazionale, il tasso da applicare per la moneta in questione è quello dell'ultimo giorno in cui è stato pubblicato il tasso sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Per i contingenti tariffari espressi in valore nel quadro delle preferenze generalizzate sarà trovata separatamente una adeguata soluzione al momento dell'adozione del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate per il 1979.

- 3. Durante il periodo transitorio che avrà termine il 31 dicembre 1979, per le merci comprese nel capitolo 22 (ad eccezione del vino voce 22.05), nella voce 24.01, nel capitolo 69, nonché nella sottovoce 85.25 A e nella voce 91.01 della tariffa doganale comune, il tasso di conversione dell'unità di conto applicabile il 1º gennaio 1978 a norma del regolamento (CEE) n. 2500/77 sarà adeguato a quello dell'UCE in due tappe successive, cioè il 1º gennaio 1979 e il 1º gennaio 1980.
- 4. L'adeguamento degli importi espressi in unità di conto nelle disposizioni adottate in materia doganale diverse da quelle di cui al paragrafo 2, la loro conversione in UCE, nonché le modalità per stabilirne il controvalore nelle monete nazionali, saranno oggetto di disposizioni particolari.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1978.

Per il Consiglio
Il Presidente
K. GSCHEIDLE